



Sinergie tecniche al servizio delle aziende

**«Variante Inglese
COVID»**
In ultima pagina
l'Ordinanza del
Ministero della
Salute

Informativa per le Aziende COVID-19 D.L. 18 Dicembre 2020 n° 172



**MISURE DI CONTENIMENTO PER LE
FESTIVITA' NATALIZIE**

Misure urgenti di contenimento del contagio per le festività natalizie ed inizio anno nuovo

Il D.L. 18/12/2020 n. 172, ha stabilito che per tutti i giorni festivi e prefestivi che intercorrono tra il 24 Dicembre 2020 ed il 06 Gennaio 2021 si applicano le misure restrittive previste per le zone **Rosse** o **Arancioni** indicate nel D.P.C.M. 03/12/2020, e riportate nelle pagine seguenti, con le modifiche riportate di seguito che sono valide **esclusivamente** nelle festività indipendentemente dal «colore del giorno» e su tutto il territorio nazionale:

- E' vietato lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione. E' tuttavia consentito lo spostamento dai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Muniti di autocertificazione si può ovviamente circolare per comprovate esigenze lavorative, e/o motivi di necessità
- E' consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza

Non ci soffermiamo sulle misure specifiche adottate per limitare le situazioni conviviali festive

Misure restrittive **ARANCIONI** attive nei giorni: 28, 29 e 30 Dicembre 2020 4 Gennaio 2021

1. E' vietato lo spostamento al di fuori della Regione salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute). E' consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza.
2. E' vietato lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione, salvo il caso in cui non si debba usufruire di servizi non sospesi, e non disponibili nel comune di appartenenza (es. se una farmacia notturna è assente in un comune posso andare in un altro comune). Tali spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
3. Sono sospese le attività di ristorazione (di ogni tipo anche pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Consentita ristorazione a domicilio e ristorazione da asporto fino alle 22.00.
4. Sempre consentita la ristorazione nelle aree di servizio autostradali, negli ospedali, negli aeroporti con ovvia applicazione dei protocolli anticontagio.

Misure restrittive **ROSSE** attive nei giorni: 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 - 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021

1. E' vietato lo spostamento al di fuori della Regione, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute). Sono sempre consentiti gli spostamenti per la fruizione dell'attività didattica in presenza (ove consentita). E' consentito il rientro alla propria abitazione/domicilio/ residenza.
2. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per generi alimentari, **prodotti agricoli e florovivaistici** e di prima necessità di cui all'allegato 23 al DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi centri commerciali che rimangono però chiusi in giorni festivi e prefestivi eccezion fatta per Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, punti vendita di generi alimentari).
3. Per i servizi di ristorazione sono attivate le medesime restrizioni attive nelle regioni rientranti nello scenario 3.
4. E' sospesa ogni attività sportiva di base svolta e l'attività motoria in genere anche all'aperto e/o in circoli sportivi pubblici o privati. E' sospesa l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione o terapeutica nei centri termali. E' consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, all'aperto ed in forma individuale. Sospeso ogni evento e competizione organizzata da Enti di promozione sportiva.
5. Le attività dei servizi alla persona sono sospese con eccezione di lavanderie/tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri.
6. **Sono temporaneamente sospese le prove per il conseguimento delle patenti B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti.**

Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 : COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena

Definizioni:

L'**ISOLAMENTO** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione. La **QUARANTENA**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi

NUOVI TERMINI PER ISOLAMENTO E QUARANTENA:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

CASI POSITIVI SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**). .

Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020 : COVID 19 indicazioni per la durata ed il termine della quarantena

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

RACCOMANDAZIONI

1. tutte le persone che convivono, o entrano in contatto regolarmente con persone fragili o a rischio di complicanze, **a fine quarantena dovrebbero comunque eseguire il test molecolare.**
2. Test differenziati per i bambini
3. **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
4. Promuovere l'uso dell'app immuni.

Ordinanza del Ministero della Salute 20 Dicembre 2020: E' arrivato in Italia il COVID 2!!!

E' stato isolato il Genoma di una variante del Sars-COV-2 (detta variante Britannica), sulla quale ancora vi sono scarse informazioni. Tuttavia le autorità sanitarie evidenziano che la carica virale di tale variante del virus sia molto alta; tale fattore aumenterebbe la velocità di trasmissione (fino al 70%). Quindi non si tratterebbe (il condizionale è d'obbligo) di un VIRUS maggiormente pericoloso ma solo più virulento.

Oltre che in Gran Bretagna, la variante è stata isolata anche in Germania, Francia, Belgio, Austria e Olanda.

Alla luce di ciò il Ministero della Salute ha emesso un'ordinanza che prevede:

- il blocco dei voli - da e per - la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord,
- L'obbligo di comunicare alla ASL l'avvenuto rientro dal Regno Unito dopo il 06/12/2020 e di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico

**La situazione impone cautela date le scarse informazioni al momento disponibili:
seguiranno approfondimenti**

A large yellow five-pointed star with a blue outline, containing the word 'NEW' in bold, black, sans-serif capital letters.

NEW